

Protezione sussidiaria: esclusi formalismi a carico del richiedente asilo

Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 16 luglio 2015, n. 14998.

Protezione Internazionale – Onere della prova – Ruolo del giudice

In tema di protezione internazionale dello straniero, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b) e c), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, non è onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata, ma è onere del giudice, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria per non avere il richiedente specificamente dedotto l'esistenza del rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, una volta rientrato in patria).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza emessa in data 9.5.2013 il Tribunale di Bologna riconosceva al ricorrente, cittadino nigeriano, la protezione sussidiaria.

Il Ministero dell'Interno impugnava la suddetta ordinanza dinanzi alla Corte di appello di Bologna chiedendone la riforma. La Corte territoriale ha accolto l'appello proposto per i seguenti motivi:

- si dubita della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non suffragate da riscontri probatori, in ordine alla situazione di rischio per la propria vita od incolumità fisica, alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e). Le dichiarazioni del cittadino nigeriano sono generiche e poco credibili, perché non forniscono sufficienti indicazioni sulla natura del gruppo armato al servizio del PDP del quale avrebbe fatto parte e sull'attività dallo stesso svolta, tra cui la commissione di un omicidio - del quale non si fornisce alcuna notizia - nonché sulle circostanze del conflitto all'esito del quale 7 degli 11 appartenenti al gruppo sarebbero stati uccisi o arrestati;

- non sussistono le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), per il riconoscimento della protezione sussidiaria, posto che: il richiedente si riferisce a fatti di criminalità comune commessi in occasione delle elezioni politiche del 2007; non viene allegata una situazione di rischio, in caso di ritorno in patria, che possa dirsi anche solo genericamente collegata alla situazione di conflitto interno armato evidenziata dal primo giudice; non viene allegato il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il sig. ... affidandosi ai seguenti motivi:

- Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, atteso che le dichiarazioni del richiedente protezione internazionale ben possono avere valore probatorio pieno ed essere ritenute veritiere qualora siano coerenti, plausibili, non in contraddizione con le informazioni generali e specificamente pertinenti il caso di cui si dispone ed il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e abbia presentato tempestivamente la domanda di protezione internazionale (circostanze che descrivono esattamente il caso di cui ci si occupa). Il Collegio si sarebbe, inoltre, discostato dall'orientamento del Giudice di legittimità secondo cui è onere del Giudice, avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine e d'informazione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del Paese ove dovrebbe essere disposto il rientro (Cass. Ord. 17576/2010);

- Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, per non avere il Collegio rispettato il ed. principio di verosimiglianza, atteso che, come rilevato dal giudice di prime cure, l'incapacità delle autorità di impedire la violenza e di proteggere il diritto... l'elevatissima e diffusa insicurezza integra fondati motivi di ritenere che l'incolumità del ricorrente, oggetto di gravi intimidazioni..., sarebbe minacciata per la sua sola presenza sul territorio nigeriano. Stante l'obiettiva difficoltà per chi fugge di fornire elementi di prova sulla persecuzione subita, la Corte d'Appello, se avesse avuto dubbi, avrebbe dovuto attivare quei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal Giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti e/o disporre la comparizione per l'audizione del ricorrente avanti la stessa (audizione peraltro chiesta con la costituzione in appello);

- Violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver considerato la Corte di Appello di Bologna che ove si versi in un contesto di violenza indiscriminata, come nel caso della Nigeria, il requisito della individualità della minaccia così come il correlato onere probatorio risultano attenuati (v. Elgafaji C- 465/07).

Ha depositato controricorso il Ministero dell'Interno. Il ricorrente, secondo quanto riferito nella pronuncia impugnata, ha dichiarato di essere militante di un gruppo armato al servizio di uno dei partiti politici nigeriani; di essere stato coinvolto in fatti di violenza e di aver commesso un omicidio connesso con la sua militanza, in occasione delle elezioni del

2007. Ha riferito che, essendo stati arrestati ed uccisi altri militanti, è fuggito in Libia e successivamente dalla Libia verso l'Italia, dopo la morte della moglie.

In ordine a tali dichiarazioni le censure della Corte d'Appello sono state di duplice natura. Per un verso se ne è negata la credibilità per non essere state fornite sufficienti informazioni sul gruppo di appartenenza del ricorrente di sostegno al PDP (Partito democratico del popolo), l'altro a causa della mancata indicazione di un rischio concreto per l'incolumità fisica del richiedente la misura della protezione internazionale. Sul piano oggettivo la Corte ha negato che la situazione di pericolo denunciata dal ricorrente fosse casualmente riconducibile alla situazione di violenza indiscriminata del paese e della regione di provenienza (Delta del Niger).

Al riguardo deve osservarsi che la valutazione d'inattendibilità svolta dalla corte d'Appello non si fonda sui criteri normativi stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (Cass. 8282 del 2013) ma esclusivamente su lacune informative che è peculiare compito del giudice della protezione internazionale colmare, (ex multis Cass. 7333 del 2015). In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, nella specie di protezione sussidiaria, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata. Non rileva pertanto che non sia stato specificamente utilizzata la formula "morte o sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti" quando si fugge per arresti ed esecuzioni sommarie non giustificate da un procedimento di accertamento quanto meno rimesso ad un'autorità pubblica delle responsabilità. Inoltre, non può condividersi l'assunto della Corte d'Appello di Bologna, secondo il quale manca l'allegazione di una situazione di rischio collegata alla situazione oggettiva. Come già rilevato in altri precedenti di questa Corte (Cass., 15466 del 2014;

22111 del 2014), la rappresentazione dell'esposizione ad un rischio di vita o d'incolumità fisica come ragione di fuga accompagnato dall'allegazione di una situazione di violenza indiscriminata e dalla produzione di materiale informativo inerente a tale indicazione integrano adeguatamente il collegamento richiesto, non potendosi esigere (ne tale requisito potendo essere tratto dall'esame delle norme) la compiuta rappresentazione di tale nesso, peraltro attenuato nella protezione sussidiaria (sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi) in via esclusiva dalle dichiarazioni del richiedente, senza tener conto, nella sede giurisdizionale, delle allegazioni e produzioni difensive. Valutati unitariamente i motivi di censura, deve rilevarsi che la Corte d'Appello ha violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non avendo ancorato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni alla credibilità soggettiva, così come scandita dai criteri normativi, ma soltanto ad omissioni relative ad informazioni oggettive sulla situazione generale e sulla mancata indicazione di una precisa eziologia del rischio denunciato, ovvero su elementi che il giudice della protezione internazionale ha l'obbligo di verificare officiosamente anche al fine di fornire una precisa qualificazione giuridica alla misura da adottare (o da respingere) e di procedere ad una corretta sussunzione dei fatti nelle

diverse ipotesi normative di persecuzione (per il rifugio) e di danno grave (per la protezione sussidiaria). Tale operazione ermeneutica relativa al nomen juris entro cui inquadrare la fattispecie concreta individuata, non costituisce uno degli elementi dell'onus probandi a carico della parte, integrando il nucleo dell'attività decisionale. La Corte d'Appello, pertanto, non ha fatto buon governo dei principi sopraesposti escludendo la configurabilità di un'ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b) solo perché il ricorrente non ha specificamente fatto riferimento puntuale al rischio personale di essere sottoposto a tortura ed a trattamenti inumani e degradanti da parte delle autorità di polizia. Ma sia dalle allegazioni e produzioni, così come risultanti dal ricorso, sia dalle stesse dichiarazioni così come riferite in sentenze e, più ampiamente riprodotte nel ricorso è emerso il forte timore di poter essere vittima di tali trattamenti ed anche di esecuzioni sommarie, senza la possibilità di rivolgersi alle autorità pubbliche interessate, secondo il ricorrente al medesimo obiettivo delle fazioni rivali.

In conclusione, rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c) la Corte è tenuta ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio sia sussistente al momento della decisione. Alla cassazione della pronuncia consegue il rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015